Nicola Canestrini

avvocato

Rischi penali dei social

Rovereto | 4 ottobre 2018

Truffa
estorsione..

diritto all'oblio

diffamazione

privacy

sostituzione di persona

sesso

diffamazione

La pubblicazione, sulla bacheca del proprio profilo personale di Facebook, di un messaggio a contenuto lesivo dell'onore e della reputazione di un soggetto, integra il delitto di diffamazione aggravato dall'utilizzo di altro mezzo di pubblicità.

(art 595/3 c.p.)

TRIBUNALE DI ROVERETO
UFFICIO DEL GIUDICE PER LE INDAGINI PRELIMINARI

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Giudice per le indagini preliminari dott. Riccardo Dies all'udienza del giorno 19 novembre 2015 ha pronunciato e pubblicato la seguente

S E N T E N Z A
- art. 442 c.p.p. -

nei confronti di **G.A. nato il 07.03.1982 a Rovereto (TN)** elett.te dom.to presso il difensore di fiducia

LIBERO - PRESENTE

Assistito e difeso dall'avv. del Foro di Rovereto – di fiducia

Imputato

del reato p. e p. dall'art. 595 commi 1, 2 e 3 c.p. perché offendeva la reputazione di A.B. mediante la pubblicazione, sul sito internet [omissis] della Associazione Culturale [omissis] della quale è il Presidente, di un articolo dal titolo *"B.: aggiorniamo il paese (con la pedofilia)"* nel quale venivano riportate una serie di dichiarazioni rese dallo stesso B. sul tema della sessualità dei minori e veniva riprodotta una immagine con la seguente scritta: "A.B. INFAME PEDOFILO". Con le aggravanti dell'attribuzione di un fatto determinato e dall'offesa recata con un mezzo di pubblicità.
In luogo non determinabile, dal 9 gennaio 2014 (competenza determinata ai sensi dell'art. 9 comma 2, c.p.p.) fino al 24 aprile 2015.

SENT. Nr. **15/**

R.G. N.R. 15/376

R.G. G.I.P. 15/332

Sentenza dd.
19.11.2015
Depositata in
cancelleria il

_____

_

Visto dal Proc. Gen.
il _____

Data irrevocabilità
Il

_____

Estrat

Procu

esecuz

_____

Nr. __

del ca

P.Q.M.

Visti gli artt. 438 ss., 533 e 535 c..p.p.;

dichiara l'imputato colpevole del reato ascrittogli, con le contestate aggravanti e, operata la riduzione di pena per il rito, lo condanna alla pena di € 8.000,00 di multa, oltre al pagamento delle spese processuali.

Letti gli artt. 538 ss. c.p.p.;

condanna altresì l'imputato al risarcimento dei danni in favore della costituita parte civile A.B., da liquidarsi in separato giudizio civile, nonché al pagamento ad una provvisionale immediatamente esecutiva nella misura di € 5.000,00, oltre al 4% annuo da oggi al saldo effettivo ed oltre alla rifusione delle spese processuali, che liquida nella complessiva somma di € 2.500,00, oltre IVA e CPA come per legge.

Concede all'imputato il beneficio della sospensione condizionale della pena subordinato al pagamento in favore della parte civile della provvisionale come sopra determinata nel termine di mesi 1 dal passaggio in giudicato della presente sentenza.

Rovereto, 19 novembre 2015.

Il Giudice
Dott. Riccardo Dies

Verità?

Sentenze

Dire la verità non costituisce diffamazione (Cass. civ., sent. 22600/13)

3 Ottobre 2013, Corte di Cassazione

Tag

diritto di cronaca
diritto di critica
diffamazione
verità del fatto
esimente

La lesione dell'onore e della reputazione altrui non si verifica quando la diffusione a mezzo stampa delle notizie costituisce legittimo esercizio del diritto di cronaca, condizionato all'esistenza dei seguenti presupposti: la verità oggettiva o anche solo putativa dei fatti riferiti, purché frutto di un serio e diligente lavoro di ricerca, tenuto conto della gravità della notizia pubblicata; l'interesse pubblico alla conoscenza del fatto (c.d. pertinenza); la correttezza formale dell'esposizione (c.d. continenza).

privacy

TRIBUNALE DI ROVERETO

in composizione monocratica

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Giudice dott. Corrado Pascucci all'udienza del 28.06.2016 ha pronunciato e pubblicato mediante lettura del dispositivo la seguente

SENTENZA

nei confronti di:

LIBERA - PRESENTE

imputata

del reato p. e p. dall'art. 595, commi 1, 2 e 3 c.p., perché offendeva la reputazione di . mediante la pubblicazione sul proprio profilo Facebook delle seguenti parole: "*qualche giorno fa parlando con mio cognato paolo ricoverato all'eremo, mi diceva che la sua patologia, l'angioplastica che gli hanno dovuto effettuare era dovuta alle arrabbiature, alle discordie fra fratelli.... ma sorpresina, quando parlando con i medici cardiologi, sia dell'eremo che di san pancrazio, mi veniva riferito che non era questa la causa, anche se io ben conoscevo i veri motivi, ma era dovuta all'alimentazione, alla pressione alta, mai controllata, al fumo e, guarda guarda anche al bere, bere birra per chi non lo sa anche se più leggera del vino, è sempre assunzione di alcool che per le arterie non fa certo bene, si... queste son le vere cause... e non arrabbiarsi... certo meglio sarebbe che non succedesse... ma ora sono rassicurata cari miei che mi leggete forse è il fegato che si rovina non le arrabbiature, ma non di certo le coronarie... e ne il cuore,,, grazie grazie mi fa un immenso piacere che non siamo i responsabili della sua malattia grazie a tutti*".

SENT. N. 16/276

R.G. Nr. 16/131

R.G.N.R. 15/60

Sentenza di data **28.06.2016**

Depistata in Cancell.

il g. 14 LUG.

Il Cancelliere

dott.ssa [illegible]

Visto del P.G.

Data irrevocabilità

Inviato estratto

Procura per esecuzione

il

Nr.

del campione

penale

Fatta scheda il

privacy

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

TRIBUNALE DI TRENTO

Il Tribunale, in composizione monocratica, presieduto dal Giudice dr. GIUSEPPE SERAO alla pubblica udienza del 22.01.18 ha pronunciato e pubblicato mediante lettura del dispositivo la seguente

SENTENZA

nel procedimento penale

CONTRO

[redacted]

LIBERO PRESENTE

IMPUTATO

in ordine al reato di cui all'art. **167 dlvo n. 196/2003**, perché, in data 29 gennaio 2016, postava e pubblicava sulla bacheca del proprio profilo facebook, l'atto di citazione a comparire, in qualità di testimone, nel procedimento penale n. 338/15 RGNR Trento a carico di ..... e di ..... i cui nominativi risultavano perfettamente leggibili : con ciò, al fine di recare ai predetti un nocumento, trattando indebitamente e diffondendo in rete – tra un numero potenzialmente illimitato di utenti – i loro dati personali e giudiziari

SENT. N. 50/18

R.G. N. 361/17

N.R. N. 2388/16

SENTENZA
del 22.01.18

DEPOSITATA il
12 APR. 2018
IL CANCELLIERE
Alfonsina Botta

AVVISO al P.G. il .....

ESTRATTO CONTUMACIALE

notificato il .....

IRREVOCABILE il .....

ARTT. 27- 28- 29

il .....

Sentenze

Diritto all'oblio, Google, cronaca (Garante, 618/14)

18 Dicembre 2014, Garante per la protezione dei dati personali

Tag

dritto di cronaca

diritto all'oblio

Google

privacy

libera manifestazione del pensiero

Google non è tenuto a cancellare dai risultati di ricerca una notizia se si tratta di un fatto recente e di rilevante interesse pubblico: il diritto all'oblio, infatti, deve essere bilanciato con il diritto di cronaca.

Truffa estorsione..

IMPUTATO

a) **del reato p. e p. dagli artt. 81 cpv e 629 c.p.**, perché, con più azioni esecutive di un medesimo disegno criminoso, mediante violenza e minaccia, costringeva [redacted] a consegnargli in varie occasioni somme di denaro per complessivi € 410, n. 4 orologi e n. 2 telefoni cellulari (uno marca Nokia e un Phone) procurandosi in tal modo un ingiusto profitto con altrui danno. Violenza e minaccia consistite nell'avere ripetutamente ed esplicitamente minacciato l'incolumità personale dell [redacted], sia di persona che attraverso numerosi messaggi inviati sul social network denominato "Facebook", intimandogli di consegnare la somma di € 1.000 relativa al corrispondente valore di un quantitativo di sostanza stupefacente del tipo marijuana, della cui sottrazione il [redacted] riteneva responsabile " [redacted]", prospettandogli in caso contrario la possibilità che gli avrebbe spaccato la faccia, che lo avrebbe "fatto fuori" e accoltellato, e nell'avere, in due occasioni, violentemente percosso la persona offesa con pugni sul viso e sul corpo cagionandole anche lesioni personali, nonché nell'avere mostrato alla medesima una pistola con il cui calcio la colpiva alla testa.

In Rovereto, tra i primi giorni del mese di ottobre e il 3 novembre 2014;

N. 18/ R.G. G.I.P.

TRIBUNALE DI ROVERETO

UFFICIO DEL GIUDICE PER LE INDAGINI PRELIMINARI

ORDINANZA CHE DISPONE IL DIVIETO DI AVVICINAMENTO AI LUOGHI FREQUENTATI DALLA PERSONA OFFESA

(artt. 272 e segg. , 282ter c.p.p.)

Il giudice per le indagini preliminari dott.ssa Monica Izzo,

Visti gli atti del procedimento nr. 18/304 R.G. G.I.P. a carico di

[redacted]

difeso dall'avvocato [redacted]

Vista la richiesta del P.M. di applicazione della misura cautelare del divieto di avvicinamento a luoghi abitualmente frequentati dalla persona offesa con il divieto di comunicare in qualsiasi modo con lei

indagato

1. del delitto p. e p. dall'art. **609 bis comma 1** c.p. per avere costretto a compiere e subire atti sessuali, consistiti nell'avere un rapporto sessuale completo; minacciandola di pubblicare in rete i messaggi compromettenti che si erano precedentemente scambiati reciprocamente tramite il profilo Facebook e l'applicativo WhatsApp.

In Rovereto (TN), presso il bosco della città, all'interno della propria autovettura VW Golf targata CD 216 BX, durante la notte fra il giorno 27 al 28 marzo 2018.

2. del reato p. e p. dagli artt. **612 bis c.p.** per avere, con condotte reiterate, molestato e minacciato mediante l'invio di numerosi messaggi tramite il profilo Facebook e l'applicativo WhatsApp e finalizzati ad avere con lei ulteriori rapporti sessuali, in modo da

I

Sentenze

Falso profilo facebook: è reato (Cass. 38911/18)

24 Agosto 2018, Cassazione penale

Tag

Facebook

sostituzione di persona

diffamazione

omosessualità

I diritti delle immagini appartengono ai rispettivi proprietari (che saremo lieti di indicare in caso di richiesta).

Integra i reati di sostituzione di persona e diffamazione la condotta di chi, sostituendosi ad altri, crea un falso profilo Facebook a suo nome, con il quale contatta i conoscenti della persona offesa e ne rivela l'omosessualità.

È possibile leggere chat o social dei figli minori?

Diritto alla riservatezza
Convenzione dei diritti sul Fanciullo, siglata a New York nel 1989
Vs.
Dovere di vigilanza
(art. 2048 c.c. Responsabilità dei genitori)

,

«nessun fanciullo sarà oggetto di interferenze arbitrarie o illegali nella sua vita privata, nella sua famiglia, nel suo domicilio o nella sua corrispondenza, e neppure di affronti illegali al suo onore e alla sua reputazione»

Diritto alla riservatezza

Vs.

Dovere di vigilanza

culpa in educando / vigilando

"*E' **dovere** e diritto dei genitori (mantenere, istruire ed) educare i figli*" art. 30 Costituzione

"(...)***l'obbligo** di (mantenere, istruire ed) educare la prole, tenendo conto delle capacità, dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni dei figli*" art. 147 Codice Civile

«il diritto/dovere di vigilare sulle comunicazioni del minore da parte del genitore non giustifica indiscriminatamente qualsiasi altrimenti illecita intrusione nella sfera di riservatezza del primo […] ma **solo quelle interferenze che siano determinate da una effettiva necessità, da valutare secondo le concrete circostanze del caso** e comunque nella "ottica della tutela dell"interesse preminente del minore e non già di quello del genitore». [Corte Cass., Penale, sent. 17 luglio 2014, n. 41192]

Al genitore è consentito vigilare sulle comunicazioni del minore a fini educativi o di protezione.

Come difendersi?

denuncia / esposto / querela

Garante per la privacy

polizia postale

figli?

canestriniLex.com
/canestriniLex
/canestrinilex-studio-legale-canestrini
@Canestrini